

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CITTA' DI LOCARNO

del 17 dicembre 1990

Il Consiglio Comunale di Locarno

Vista la Legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione,

d e c r e t a

TITOLO PRIMO NOME E TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 1

Nome, stemma, bandiera e sigillo

¹ Il nome del comune è Locarno.

² Lo stemma e la bandiera comunali raffigurano il leone (pardo) rampante in argento su sfondo azzurro (allegato 1).

³ Il sigillo comunale è in metallo, porta la dicitura "comune di Locarno", raffigura lo stemma ed ha un diametro di mm 32 (allegato 1).

⁴ Hanno pure valore ufficiale i duplicati nella forma del timbro.

Art. 2

Suddivisione del territorio

¹ Il territorio del comune è suddiviso nei seguenti quartieri:

- Brè sopra Locarno
- Campagna
- Cardada-Colmanicchio
- Città Vecchia
- Gerre di Sotto
- Isola Martella
- Monda di Contone
- Monti della S.S. Trinità
- Ponte Brolla-Vattagne
- Quartiere Rusca e Saleggi
- Solduno

² I limiti territoriali sono raffigurati nel piano che costituisce l'allegato 2.

Art. 2a¹⁴
Organizzazione dei quartieri
Servizi

¹Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per ogni quartiere.

²Il Municipio stabilisce nel decreto di convocazione dell'assemblea comunale il numero, la distribuzione e la composizione degli uffici elettorali, tenendo conto nel limite del possibile dei quartieri e degli iscritti in catalogo, nonché i giorni e gli orari di voto.

³Gli uffici e i servizi dell'amministrazione, nel limite del possibile, sono razionalmente ripartiti sul territorio comunale.

Art. 2b¹⁴
Associazioni e Pro di Quartiere

¹Le Associazioni e Pro di Quartiere sono organismi di natura consultiva di partecipazione della comunità locale alla vita cittadina, e sono rappresentative degli interessi dei singoli Quartieri. In particolare, esse hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i temi legati alla vita sociale ed amministrativa della Città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione e di favorire la più efficace rispondenza della pubblica Amministrazione ai problemi generali e particolari del Quartiere.

²L'Amministrazione comunale, nel limite del possibile e compatibilmente con i bisogni e le risorse disponibili, oltre a quanto previsto agli art. 72 e 73 del presente regolamento, si adopera per favorire lo svolgimento della relativa attività associativa.

³Se richiesto dalla maggioranza delle Associazioni e Pro di Quartiere, il Municipio può convocare un Forum delle Associazioni e Pro di Quartiere per discutere di problematiche che siano possibilmente comuni e condivise da tutti i sodalizi coinvolti.

TITOLO SECONDO
ORGANIZZAZIONE POLITICA

CAPITOLO 1

Art. 3
Gli organi del comune

Gli organi del comune sono:

- a) l'assemblea comunale
- b) il consiglio comunale
- c) il municipio

CAPITOLO 2

L'assemblea comunale

Art. 4
Composizione

L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 5
Attribuzioni

¹L'assemblea comunale per scrutinio popolare:

- a) elegge il municipio, il sindaco e il consiglio comunale;
- b) si pronuncia sulle domande d'iniziativa e di referendum comunali.

²Le elezioni e le votazioni avvengono per scheda, a scrutinio segreto, secondo le norme stabilite dalle leggi elettorali.

CAPITOLO 3

Il consiglio comunale

Sezione 1

Generalità

Art. 6
Composizione

¹Il consiglio comunale è composto di 40 membri.

²Sono eleggibili i cittadini che hanno diritto di voto in materia comunale.

³La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di consigliere di stato, di municipale o supplente e dipendente del comune e delle aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 7
Elezione

L'elezione del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 8¹²
Dimissioni e rinuncia alla carica

¹Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere inoltrate in forma scritta e motivata al municipio che le trasmette al consiglio comunale.

²Il consiglio comunale decide nella prossima seduta, sentito il preavviso della competente commissione.

³Tale decisione non è richiesta e la sostituzione del consigliere comunale avviene automaticamente in caso di cambiamento di domicilio, decesso o sopravvenuta incompatibilità.

Art. 9^{9,12}
Attribuzioni

¹Il consiglio comunale:

- a) Adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione e approva le convenzioni che non sono di competenza del municipio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore;¹⁴
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese di investimento;
- f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno dei beni mobili;
- l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privata;¹⁴
- n) accorda l'attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del comune nei consorzi, giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- p) nomina, secondo le regole degli art. 31, 31a e 32, i delegati del comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;¹⁴
- q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, le commissioni permanenti e le commissioni speciali;¹⁴

- r) esercita gli attributi che gli sono conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono devoluti ad altro organo.

²Le singole competenze di cui alle lettere a) (limitatamente alle convenzioni) e), g), h) e l) del presente articolo sono delegate a favore del municipio fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalle disposizioni dell'autorità cantonale. Il limite massimo globale annuo per investimenti in delega è fissato in CHF 1'000'000.00 (un milione).¹⁴

³Il consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade se non è utilizzato.

⁴Le competenze decisionali in materia di presentazione del referendum dei Comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 147 LEDP sono delegate al municipio.

Sezione 2

Norme procedurali

Art. 10⁹

Seduta costitutiva

¹Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

²La seduta è aperta dal consigliere più anziano presente, il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.

³Eseguito l'appello nominale, i membri del consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato, del seguente tenore:

“Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.

Art. 11

Ufficio presidenziale

¹La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale composto di:

- a) un presidente
- b) un vicepresidente
- c) due scrutatori.

²Le cariche non sono obbligatorie.

Art. 12

Presidente

¹ Il presidente dirige le sedute e le discussioni, mantiene l'ordine, formula le proposte di voto, provvede all'impostazione delle votazioni e ne comunica il risultato.

² Firma col segretario redattore le risoluzioni e gli atti del consiglio comunale.

³ In caso di assenza, il presidente è supplito dal vicepresidente e, in mancanza di quest'ultimo, dallo scrutatore più anziano.

⁴ Il presidente in apertura di ogni seduta informa sugli affari correnti che lo investono e in particolare sui ricorsi inoltrati a seguito delle risoluzioni prese dal legislativo.¹⁴

Art. 13 **Scrutatori**

¹ Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al presidente, con il quale collaborano per il mantenimento dell'ordine in sala.

² In fine seduta i due scrutatori firmano il verbale.

Art. 14^{6,9} **Verbale**

¹ Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti e degli assenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

² Il contenuto del verbale secondo la lettera c) è letto e approvato alla fine di ogni trattanda. Il verbale è firmato dal presidente, dal segretario redattore e dagli scrutatori alla fine della seduta.

³ Il testo integrale del verbale è fatto pervenire a tutti i consiglieri comunali entro la seduta successiva.

⁴ La discussione e l'approvazione del verbale ha luogo all'inizio della seduta successiva.

Art. 14a² **Mezzi tecnici di registrazione**

¹ Sulla scorta degli articoli 24 cpv. 2 LOC e 7 RALOC il segretario comunale o una persona designata dal sindaco in sua assenza può far capo a un registratore per incidere i dibattiti e le votazioni del Consiglio Comunale procedendo a trascrivere unicamente in sintesi i medesimi.

² Si può far capo a detta possibilità unicamente quale supporto per la redazione del verbale.

³ Sono legittimati all'audizione della registrazione solo presso la Cancelleria, i Consiglieri Comunali, il sindaco e i municipali unicamente in caso di contestazione del verbale, previo accordo telefonico con il segretario comunale.

⁴ E' esclusa la consultazione del magnetofono da parte degli interessati nel periodo intercorrente tra l'incisione e la lettura del verbale (nella seduta successiva).

⁵ Sulla richiesta decide il segretario comunale, riservate le facoltà di ricorso di cui all'art. 208 LOC.

⁶ Il registratore e le relative cassette o bobine sono conservati sotto chiave nell'ufficio del segretario comunale.

Dopo l'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale le cassette o le bobine sono reincise fino ad esaurimento del supporto, il quale sarà a questo momento distrutto.

⁷ È data la facoltà di conservazione della registrazione per scopi storico-archivistici, nel rispetto della legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15.03.2011.¹⁴

Art. 15^{9,12}

Sessioni ordinarie

¹ Il consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria.

² La prima sessione si apre il secondo lunedì di aprile, ma in ogni caso entro il 30 aprile, e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³ La seconda sessione si apre il primo lunedì di dicembre, ma in ogni caso entro il 31 dicembre, e si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.¹⁴

⁴ Il presidente, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo il termine di cui al cpv. 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.¹⁴

⁵ Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui ai cpv. 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.¹⁴

Art. 16^{9,12}

Sessioni straordinarie

¹ Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

² Il presidente, dopo aver deciso sulla regolarità e proponibilità della domanda, fissa la data della sessione concordandola con il municipio e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

³ Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lettera b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. Sono riservate leggi speciali.

Art. 17⁵

Modo di convocazione

¹ Ogni sessione è convocata dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

² La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno sette giorni.

³ Nei casi di urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente, la convocazione deve pervenire almeno entro il giorno antecedente la riunione.

⁴ Le sessioni non possono essere chiuse se non quanto il consiglio comunale abbia deliberato su tutti gli oggetti proposti.

Art. 18

Aggiornamenti

La proposta di aggiornamento della seduta deve essere approvata dalla maggioranza semplice del consiglio comunale.

Art. 19

Luogo e ora

¹ Le sedute si tengono nei giorni feriali di regola il lunedì, nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo Marcacci a partire dalle 20.30 fino alle 23.30.

In caso di sorpasso dell'orario, il presidente interrompe la seduta e propone l'eventuale prosecuzione dei lavori oppure il rinvio (con decisione della giornata in cui riprendere la riunione) con la ratifica della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.⁴

² Al fine di avvicinare il pubblico alla politica cittadina, in particolare i giovani, il presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Municipio, decide in caso di particolari necessità o circostanze, l'eventuale tenuta pomeridiana delle sedute del Consiglio Comunale.³

Art. 20

Gonfalone

I gonfaloni comunale, cantonale e federale sono esposti in permanenza al balcone di Palazzo Marcacci, nella sala del consiglio comunale e nelle sedi scolastiche comunali all'esterno o nell'atrio delle stesse.¹⁴

Art. 21⁹

015.1

Frequenza e sanzioni

¹La partecipazione alla seduta è obbligatoria.

²Se il consigliere comunale si sottrae senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 22⁹ **Numero legale**

¹Il consiglio comunale non può iniziare i propri lavori e deliberare senza la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

²Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.

³Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale, il presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 23 **Funzionamento e ordine**

¹Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente.

²Il municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio; possono nondimeno intervenire per fatto personale o, sempre secondo il principio della collegialità, se interpellati su problemi particolari.

³Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza turbare le discussioni in alcun modo.

⁴Gli organi di informazione accreditati dal municipio partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati; la facoltà di registrare e riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata all'approvazione del presidente.

⁵Se un membro del consiglio comunale o del municipio o una persona del pubblico o degli organi d'informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo espelle.

Art. 24⁹ **Messaggi municipali e rapporti commissionali**

¹I messaggi del municipio al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.¹⁴

² Il consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua commissione, se non è dichiarata l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.

³ I rapporti scritti delle commissioni devono essere depositati in cancelleria comunale ostensibili ai cittadini almeno 7 giorni prima della seduta. La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.

⁴ I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati dal municipio prima della deliberazione del consiglio comunale.¹⁴

⁵ Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.¹⁴

Art. 25 **Casi di collisione**

Il consigliere comunale non può prendere parte né alla discussione né al voto nei casi di collisione previsti dall'art. 32 LOC.

Sezione 3

Discussione e votazione

Art. 26¹²

Svolgimento della discussione

¹ Il presidente apre la discussione sull'ordine del giorno e mette in votazione eventuali domande di sospensione o pregiudiziali.

² E' quindi aperta la discussione sul singolo oggetto.

³ La discussione sul singolo oggetto può essere sospesa unicamente per richiami al rispetto dell'ordine del giorno e del regolamento comunale.

⁴ La discussione su regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni singolo articolo e sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Art. 27¹¹ **Interventi**

¹ Il consigliere comunale chiede la parola al presidente, il quale l'accorda in ordine di iscrizione dando la precedenza a chi non l'avesse ancora ottenuta.

² Ogni consigliere ha diritto di intervenire due volte sullo stesso oggetto. Gli interventi devono essere concisi e attinenti al tema. Solo per fatto personale, a giudizio del presidente, il consigliere può prendere la parola una terza volta.

³ Ai capigruppo e ai relatori è concesso un tempo massimo di 15 minuti per il primo intervento. Ai singoli consiglieri comunali il tempo concesso per il primo intervento è di dieci minuti. Per tutti il tempo a disposizione per la replica è di cinque minuti, ad eccezione dei relatori.

⁴ Il presidente può partecipare alla discussione abbandonando il seggio presidenziale.

Art. 28 **Disciplina**

¹ Il presidente ammonisce il consigliere comunale o il municipale che manca di rispetto alla dignità del consesso o che viola il regolamento comunale.
Il secondo richiamo è annotato a verbale.

² Il presidente richiama l'oratore prolisso o che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione. Se dopo due richiami l'oratore persiste il presidente gli può togliere la parola.

Art. 29 **Conclusioni**

¹ Chiusa la discussione, il presidente, senza fare riassunti, sottopone al consiglio comunale l'ordine in cui le proposte di voto saranno messe in votazione.

² Le proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno, anche quelle formulate in seduta da parte dei consiglieri comunali, devono essere formalizzate per scritto e consegnate al Presidente prima della votazione.¹⁴

³ E' possibile il reclamo contro l'ordine di votazione proposto dal presidente: in questo caso decide il consiglio comunale a maggioranza semplice.¹⁴

Art. 30^{9,12} **Svolgimento della votazione**

¹ Il presidente mette in votazione nell'ordine le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione e successivamente quelle pregiudiziali che vanno decise a maggioranza semplice.

² Se vi sono più proposte per uno stesso punto di questione, si procede con votazioni distinte (separate) eliminando di volta in volta quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità di voti decide la sorte.

³ La proposta con il maggior numero dei consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali, convenzioni, statuti consortili e mandati di prestazioni, la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.¹⁴

⁴ Le proposte aventi carattere sostanziale se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla seduta. E' riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC.¹⁴

Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.

⁵L'approvazione di regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Art. 31¹⁴
Modo di votazione

¹Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del consiglio comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se necessario è eseguita la controprova; sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali.

²Il sistema di voto elettronico conta in occasione di ogni singola votazione i voti emessi da ogni consigliere comunale. I voti dei consiglieri e il risultato della votazione appaiono su schermi elettronici una volta terminata la votazione.

Una volta riportato il risultato della votazione nel verbale delle risoluzioni della seduta lo stesso non resterà registrato nel dispositivo del voto elettronico.

In caso di difetto del dispositivo elettronico la votazione avviene per alzata di mano.

³Il risultato della votazione palese è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo quello sul complesso.

⁴Si procede per appello nominale o per voto segreto su proposta di uno o più consiglieri comunali e se così è deciso, tramite preliminare votazione manifesta, dalla maggioranza semplice dei votanti.

⁵Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p) LOC e art. 9 cpv. 1 let. p) ROC si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche.

Art. 31a¹⁴
Modalità per il voto segreto nelle elezioni dei delegati negli altri enti

¹I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell'elezione, del numero dei candidati da eleggere, dei voti da attribuire corrispondenti al numero di candidati da eleggere, del nome dei candidati. Essi depongono la scheda nell'urna.

²Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.

³La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida.

⁴Sono nulle le schede che:

- a) non sono ufficiali o sono illeggibili;
- b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;
- c) recano più suffragi per lo stesso candidato;
- d) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;
- e) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere.

⁵I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla cancelleria comunale.

Art. 31b¹⁴

Modalità per il voto segreto nelle votazioni

¹I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione della votazione. Essi depongono la scheda nell'urna.

²Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.

³Sono nulle le schede che:

- a) non sono ufficiali o sono illeggibili;
- b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione.

Art. 32¹⁴

Quoziente di voto

¹Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio comunale. Sono riservati i capoversi seguenti.

²I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall'art. 25 non sono computati nel numero dei presenti.

³Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, devono ottenere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale.

⁴In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv.1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

⁵Sull'oggetto dell'art. 9 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

⁶Le elezioni dei delegati ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno.

La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili.

Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.

Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate.

Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.

Art. 33
Revoca di risoluzioni

Il consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Sono riservati i diritti dei terzi ed eventuali indennità.

Art. 34⁵
Albo comunale

Il presidente procede entro 5 giorni alla pubblicazione delle risoluzioni all'albo comunale principale a Palazzo Marcacci.

Sezione 4

Diritti politici dei consiglieri comunali

Art. 35¹⁰
Interrogazione

¹ Il consigliere comunale può interrogare in ogni tempo e per iscritto il municipio, che risponde entro 60 giorni.¹⁴ Tutte le interrogazioni dei consiglieri comunali e le risposte del Municipio sono trasmesse a ogni consigliere comunale, salvo richiesta contraria dell'interrogante.

² L'interrogante non soddisfatto può trasformare la sua interrogazione in interpellanza.

³ Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.¹⁴

Art. 36^{9,14}
Interpellanza

¹ Ogni consigliere può interpellare il municipio in forma scritta, anche in formato elettronico, su oggetti di interesse comunale.

Il proponente legge al consiglio comunale il testo dell'interpellanza.

² Il municipio, di regola, risponde immediatamente.

Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, il municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

³ L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale.

E' ammessa una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.

⁴ Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

Art. 37^{9,14}

Mozione

¹ Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno. È esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.

² Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire:

- a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
- b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi: se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.

³ Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.

⁴ Il Municipio è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

⁵ La commissione deve presentare il suo rapporto al consiglio comunale e al municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 2.

⁶ Il municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della commissione e mettere l'oggetto all'ordine del giorno per la più prossima seduta del consiglio comunale.

⁷ Le mozioni, i cui firmatari non sono più membri del Consiglio comunale, sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri consiglieri.

Il segretariato del Consiglio comunale, ad inizio legislatura, comunica ai Consiglieri comunali le mozioni anzidette chiedendo quali di queste vengono riprese da consiglieri in carica. In caso di mancata comunicazione di ripresa entro la fine dell'anno di insediamento, le mozioni in questione vengono stralciate d'ufficio. Il segretariato del Consiglio comunale informa in seguito il Consiglio comunale dell'avvenuto stralcio.

Sezione 5

Commissioni del consiglio comunale

Art. 38^s

Commissioni

¹ Il consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a) commissione della gestione
- b) commissione della legislazione
- c) commissione del piano regolatore.

² E' pure facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

³ Il consiglio comunale nomina inoltre ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema della rappresentanza proporzionale, la commissione di revisione dell'Azienda acqua potabile, con le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, fino al previsto adattamento della stessa Azienda e del suo relativo regolamento alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 c-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.¹⁴

Art. 39^{8,12}

Composizione e nomina

¹ Le commissioni della gestione e del piano regolatore si compongono di undici membri, quella della legislazione di sette membri, mentre quelle speciali di sette o di nove membri ripartiti proporzionalmente tra i gruppi del consiglio comunale.

² Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.

³ I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione.

⁴ I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il consiglio comunale.
I gruppi possono sostituire i membri delle commissioni nel corso della legislatura.

⁵ La commissione di revisione dell'Azienda dell'acqua potabile si compone di tre membri e di due supplenti, nominati con il sistema del voto limitato ritenuto che almeno un membro ed un supplente siano membri del consiglio comunale.
Detta commissione avrà ancora funzione solo fino alla trasformazione dell'Azienda in azienda comunale giusta l'art. 114b del presente regolamento.¹⁴

Art. 40¹²

Esclusione

¹ Non possono far parte di una commissione permanente o speciale:

- a) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri, generi o nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;

- b) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri di municipio, i supplenti o il segretario comunale.

²Coloro che rivestivano la carica di municipale o supplente nell'anno precedente, possono far parte della commissione della gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui rivestivano la carica.

Art. 41 **Ufficio presidenziale**

¹Ogni commissione permanente o speciale nomina ogni anno dopo la seduta ordinaria primaverile del consiglio comunale, un presidente e un vicepresidente.

²Il presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati presso la cancelleria comunale.

Il segretario della commissione redige il verbale.

³Il verbale di ogni commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri della commissione stessa.

Art. 42 **Numero legale**

¹La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria.
Valgono i disposti dell'art. 21 del presente regolamento.

²Le sedute si tengono in giorni feriali nelle sale di edifici comunali.

³Le commissioni non possono validamente deliberare se non è presente la maggioranza dei membri che le compongono.

⁴Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente.

⁵Le commissioni sono convocate dal presidente, per il tramite della cancelleria municipale, con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

⁶Le commissioni di nuova nomina sono convocate per la seduta costitutiva dal suo membro più anziano entro 15 giorni secondo le modalità del cpv. precedente.

Art. 43 **Sostituzione**

La sostituzione dei membri delle commissioni permanenti o speciali dimissionari o che mancassero abitualmente e senza giustificazione alle sedute compete al consiglio comunale.

Art. 44¹²

Attribuzioni della commissione della gestione

¹Il controllo e l'esame della gestione è affidato alla commissione della gestione con le facoltà e obblighi di cui agli art. 179 e segg. LOC.¹⁴

²Essa si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in quest'ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari, dandone informazione al municipio e al presidente del consiglio comunale entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi. Trascorso detto termine si ritiene la facoltà non sollecitata.
- c) sul consuntivo;
- d) sui progetti relativi a opere pubbliche;
- e) sulle proposte municipali, riguardanti istanze, ricorsi o opposizioni diretti al consiglio comunale in materia edilizia e viaria;
- f) sulle istanze tendenti a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- g) sugli aspetti finanziari e generali di una proposta quando la stessa viene esaminata anche da un'altra commissione permanente.

Art. 45^{8, 12}

Attribuzioni della commissione della legislazione

La commissione della legislazione si pronuncia:

- a) sulle dimissioni e rinuncia alla carica sulle quali il consiglio comunale è tenuto a decidere;
- b) sulle domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) sulle proposte di adozione e di modificazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti, se non demandate ad altra commissione permanente o speciale;
- d) sulle petizioni di cittadini dirette al consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni.

Art. 46

Attribuzioni della commissione del piano regolatore

La commissione piano regolatore si pronuncia:

- a) sulle proposte di adozione o variante di piano regolatore;
- b) sulle proposte aventi un impatto di natura ambientale, pianificatoria e urbanistica.

Art. 47¹²

Designazione della commissione

Il Municipio designa in modo definitivo la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso i messaggi e le proposte municipali, avuto riguardo dell'art. 172 LOC e dei disposti precedenti.

Art. 48

Esame degli atti

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, le commissioni o loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare negli uffici comunali e nei rispettivi archivi gli atti dell'amministrazione e i verbali, per oggetti di loro pertinenza.

Art. 49

Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare l'assoluta discrezione sulle deliberazioni, sulle discussioni e sugli apprezzamenti, nonché sulla documentazione visionata. Restano riservate le misure dell'art. 197 LOC.

Art. 50

Rapporti commissionali

¹Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmettono copia al municipio almeno 7 giorni prima della seduta del consiglio comunale.

²Entro lo stesso termine i rapporti devono essere trasmessi ai singoli consiglieri comunali.

³Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

⁴Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Sezione 6¹⁴

Trasmissione atti¹²

Art. 50a¹⁴

Trasmissione di atti ai consiglieri comunali in formato elettronico

Ogni consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del consiglio comunale gli siano inviati in formato elettronico.

CAPITOLO 4

Diritti politici del cittadino

Art. 51

Principio

I cittadini svizzeri di 18 anni compiuti, domiciliati nel comune da almeno tre mesi, vi esercitano i diritti politici in materia comunale.

Sezione 1

Iniziativa

Art. 52^{5, 9, 12}

Lancio dell'iniziativa

¹Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.¹⁴

²I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.

I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale.

La raccolta delle firme deve avvenire entro 90 giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.¹⁴

³La domanda deve essere presentata per iscritto al municipio e deve essere firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.

⁴Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all'estero.¹⁴

⁵Entro un mese dalla presentazione il municipio deve esaminare se la domanda è regolare e ricevibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione.

⁶Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, il municipio la sottopone al consiglio comunale entro un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente da un controprogetto.

⁷Se si tratta di normativa legislativa, l'iniziativa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.

Art. 53⁹

Controprogetto e votazione

¹ Il consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di proponibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione.

Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

² Se il consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione popolare non ha luogo.

Se non vi aderisce, l'iniziativa è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della sua decisione.¹⁴

³ Il consiglio comunale può proporre un controprogetto.

Art. 54⁹

Ritiro dell'iniziativa

¹ Uno o più proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l'iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle firme.¹⁴

² L'iniziativa può essere ritirata al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.

³ Il ritiro è immediatamente pubblicato agli albi comunali ad opera del sindaco.

Sezione 2

Referendum e Petizione

Art. 55^{9, 12}

Referendum

¹ Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto dal 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 45 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali.¹⁴

² Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.

³ La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

⁴Entro un mese dalla presentazione il municipio esamina la regolarità e ricevibilità della domanda e pubblica la sua decisione all'albo comunale.

⁵Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare, al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della decisione all'albo comunale.¹⁴

Art. 56
Petizione

Ogni singolo cittadino, indipendentemente dalla sua nazionalità, dal suo domicilio o dalla sua età, ha il diritto di petizione all'indirizzo del municipio o del consiglio comunale per un problema di interesse pubblico.

Sezione 3¹⁴

Art. 56a¹⁴
Norme sussidiarie

Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

CAPITOLO 5

Il municipio

Sezione 1

Generalità

Art. 57
Composizione ed elezione

¹Il municipio è composto di sette membri e tre supplenti.

²La carica è obbligatoria.

³L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella del consiglio comunale.

Art. 58¹²
Ricusa, dimissioni e incompatibilità

¹Il sindaco, i municipali e i supplenti possono rinunciare o dimissionare dalla carica unicamente per i motivi di cui all'art. 85 LOC.

²I casi di incompatibilità sono dati dagli art.li 82 e 83 LOC.

Art. 59¹²

Collisione di interesse e divieto di prestazione

¹Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse, quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC, e quello di persone giuridiche nelle quali riveste la funzione di amministratore o dirigente.

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.

³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

⁴La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

⁵Un membro del municipio non può in alcun modo, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, assumere lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Art. 60^{9,12}

Attribuzioni

¹Il municipio, riservate le competenze delegate all'amministrazione comunale:

- a) pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
- b) propone, esegue, o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;
- c) informa il consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali;
- e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti;
- f) esercita le funzioni di polizia locale;
- g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;¹⁴
- h) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali, all'accensione ed al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del comune;¹⁴

- l) fa eseguire i regolamenti comunali;
- m) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale regolamento;
- n) delibera in tema di commesse pubbliche;
- o) preavvisa al consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso;
- p) amministra le aziende comunali, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;¹⁴
- q) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- r) adotta il sigillo comunale;
- s) propone o nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato in cui esso è parte. Sono riservate le competenze del Consiglio comunale;
- t) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali e amministrative, informando il consiglio comunale;
- u) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lettere h) e i).¹⁴

²Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 cpv. 2.

³Al municipio sono delegate le competenze decisionali in materia di presentazione del referendum dei Comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 147 LEDP.

⁴Il municipio è autorizzato a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali, ivi comprese quelle di cui agli art. 13 LE e 7 e 8 LEDP, che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali.¹⁴

Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.

Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione é data facoltà di reclamo al municipio conformemente all'art. 108.

⁵Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.

Sezione 2

Norme procedurali

Art. 61

Seduta costitutiva

¹Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del sindaco.

²Esso provvede, per la durata di un quadriennio, alla nomina tra i suoi membri del vicesindaco, all'istituzione dei dicasteri, alla nomina delle commissioni e delle delegazioni e alla nomina dei delegati comunali negli enti di diritto pubblico o privato di sua competenza. Inoltre convoca il consiglio comunale in seduta costitutiva.

Art. 62⁹ **Sedute**

¹Il municipio stabilisce le sue sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

²Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:

- a) ogni qualvolta questi lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno due municipali.

In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.

³Le sedute hanno luogo nella sala del municipio a Palazzo Marcacci; se speciali ragioni lo giustificano essere possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

⁴La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il sindaco o chi ne fa le veci.
Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.

⁵Il municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

⁶I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.

⁷I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta.

⁸I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il municipale o i municipali mancanti.

Art. 63¹² **Collegialità, discussione e riserbo**

¹I membri del municipio devono rigorosamente attenersi al principio della collegialità.

²I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta di municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

³ Il municipio stabilisce il modo e i mezzi per comunicare le deliberazioni.

⁴ Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.

Art. 64
Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti.
I municipali non possono astenersi dal voto.

Art. 65^{9,12}
Spese non preventivate

Il municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il consenso del consiglio comunale fino all'importo massimo complessivo stabilito dalle disposizioni dell'autorità cantonale.

Art. 66⁹
Lavori e forniture

¹ I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono aggiudicate in applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 risp. del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001.

² Sono riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

Sezione 3
dicasteri, commissioni e delegazioni

Art. 67
Dicasteri

¹ Il municipio è diviso in dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.

² Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.

³ Il municipale non può prendere decisioni vincolanti.

⁴ Il capodicastero è responsabile della vigilanza sull'esecuzione delle decisioni municipali che lo concernono.

Art. 68^{9,12}
Commissioni e delegazioni obbligatorie

¹ Il municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:

- a) commissione tutoria regionale;
- b) commissione scolastica;
- c) delegazione tributaria;
- d) (abrogata);
- e) (abrogata);
- f) (abrogata)

² Il numero dei membri è fissato dal municipio qualora non sia previsto da leggi speciali.

³ Di ogni commissione o delegazione dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.

⁴ Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

Art. 69

Commissioni e delegazioni facoltative

¹ Il municipio nomina le seguenti altre commissioni:

- a) commissione amministratrice delle Aziende comunali;¹⁴
- b) commissione Centro storico di Locarno e Nucleo tradizionale di Solduno;
- c) commissione della protezione dei dati personali;

² Il municipio potrà pure nominare ogni altra commissione che si rendesse opportuna. Restano applicabili le disposizioni dell'art. 68 cpv. 2.

Art. 70

Attribuzioni

Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e delegazioni seguono i rami dell'amministrazione comunale a loro affidati, preavvisando e proponendo al municipio i provvedimenti da adottare, o svolgono gli incarichi a loro assegnati dall'esecutivo.

Art. 71

Funzionamento

¹ Le commissioni facoltative si compongono di un numero dispari di membri, al minimo tre ed al massimo sette.

² Esse nominano nel proprio seno un presidente ed un segretario.

³ Le commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Esse tengono un verbale delle proprie sedute.

Sezione 4

Informazione alla popolazione

Art. 72¹²
Servizi

¹Il municipio provvede alla posa dell'albo comunale a Palazzo Marcacci e di albi informativi senza effetti giuridici particolari nei quartieri.

²Il municipio inoltre gestisce il sito internet www.locarno.ch, lo tiene costantemente aggiornato e provvede al dialogo con la popolazione.

Art. 73¹²
Informazione

¹Il municipio informa la popolazione su questioni di interesse generale o relative al quartiere.

²Il municipio raccoglie le indicazioni della popolazione e/o delle associazioni del quartiere su argomenti che possono interessare in qualsiasi modo la vita del quartiere.

³Il municipio informa e può consultare le associazioni del quartiere costituite in base agli art.li 60 e ss. CCS sugli oggetti elencati al cpv. precedente. Per essere ammesse alla procedura di consultazione le associazioni devono essere rappresentative della popolazione e degli interessi generali del quartiere e i loro statuti non devono escludere l'appartenenza personale dei soci fondata su motivi politici, partitici, confessionali, di cittadinanza, ecc..

Sezione 5¹⁴

Gestione degli archivi di dati (banche dati)

Art. 74¹⁴
Principio

¹Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

²L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

³Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 75¹⁴
Applicazione

¹Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

²Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

CAPITOLO 6

Il Sindaco¹⁴

Art. 76¹⁴

Attribuzioni generali

¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferite dalla legge.

²Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.

Art. 77¹⁴

Attribuzioni particolari

In particolare il sindaco:

- a) (abrogato);
- b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombeni della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
- c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;
- d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
- e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio;
- f) rilascia, in unione col segretario i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
- g) prende i provvedimenti conferitigli dalla LAC.

Art. 78¹⁴

Supplenza

In caso di assenza del sindaco è supplito nelle sue funzioni dal vicesindaco, e in assenza di questo, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

TITOLO TERZO **I DIPENDENTI COMUNALI**

CAPITOLO 1

I dipendenti comunali

Art. 79
Rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego dei dipendenti del comune e delle sue aziende è disciplinato dallo speciale regolamento organico.

Art. 80⁹
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione

Prima di entrare in carica, il segretario comunale, il segretario comunale aggiunto, i quadri superiori, i dipendenti abilitati ad allestire perizie, rapporti di contravvenzione o dichiarazioni fedefacenti, il delegato per l'inventario obbligatorio per il decesso, gli agenti di polizia comunale e gli uscieri rilasciano al municipio la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che gli viene consegnato, del seguente tenore:

“Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.

CAPITOLO 2

Il segretario comunale

Art. 81
Attribuzioni generali

Il segretario comunale è il capo del personale ed è il responsabile della cancelleria; dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio o dal sindaco.

Art. 82¹²
Attribuzioni particolari

In particolare il segretario:

- a) firma con il sindaco o chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la LOC e il presente regolamento;
- b) redige il verbale del consiglio comunale e del municipio;
- c) è responsabile dell'archivio nonché della conservazione di tutti i documenti del comune;
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC;
- e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso;
- f) ha facoltà di delegare ad un sostituto la redazione del verbale delle sedute di municipio e del consiglio comunale.

Art. 83
Supplenza

In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario comunale è supplito dal responsabile del servizio del contenzioso (segretario comunale aggiunto).
In mancanza di quest'ultimo, è supplito da persona designata dal municipio.

TITOLO QUARTO
ONORARI, DIARIE, INDENNITA' E FINANZIAMENTO DEI GRUPPI POLITICI

Art. 84¹²

Onorari del sindaco e dei municipali

¹I membri del municipio ricevono i seguenti onorari:

- a) il sindaco: fr. 65'144.- all'anno;
- b) il vicesindaco: fr. 39'104.- all'anno;
- c) i municipali: fr. 32'571.- all'anno;
- d) il supplente municipale: fr. 100.- per seduta.

²Gli onorari del sindaco, dei municipali e dei supplenti sono adeguati al rincaro secondo i criteri e i parametri valevoli per gli stipendi dei dipendenti comunali (indice di riferimento novembre 2009 punti 103.9 del costo della vita [dicembre 2005 = 100]).

Art. 85¹²

Spese, spese di rappresentanza e indennità per missioni

¹Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono riconosciuti, previa presentazione dei singoli giustificativi, i seguenti importi massimi:

- a) CHF 6'000.- per il sindaco;
- b) CHF 3'000.- per il vicesindaco;
- c) CHF 1'500.- per i municipali.

²Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate i membri delle commissioni e delegazioni, ricevono le seguenti diarie e indennità:

- a) per una giornata: fr. 125.-;
- b) per mezza giornata fr. 70.-;
- c) per ogni pernottamento fr. 140.-.

³Vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di trasporto.

⁴Dalle diarie e indennità suddette, vengono dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri enti.

⁵Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori cantone, il municipio può, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.

Art. 86^{12,13}

Diarie per sedute

¹I membri delle commissioni permanenti e speciali del consiglio comunale e delle commissioni di revisione delle aziende comunali ricevono un'indennità di fr. 53.- per ogni seduta alla quale partecipano. Tale indennità è pure riconosciuta ai membri del consiglio comunale per ogni seduta del legislativo alla quale partecipano.

L'indennità di fr. 53.- è pure riconosciuta al relatore della stesura del rapporto commissionale. Al presidente del Consiglio comunale è riconosciuta una doppia indennità di presenza.¹⁴

²I membri delle delegazioni e delle commissioni nominate dal municipio ricevono un'indennità di fr. 53.- per ogni seduta alla quale partecipano.

³I membri di commissioni consultive e gli esperti nominati dal municipio ricevono un'indennità pari alla retribuzione media della loro categoria professionale.

⁴Queste indennità sono adeguate all'inizio di ogni anno al rincaro secondo i criteri e i parametri valevoli per gli stipendi dei dipendenti comunali (indice di riferimento novembre 2009 punti 103.9 del costo della vita [dicembre 2005 = 100]).

Art. 87¹³

Finanziamento dei gruppi politici

¹I gruppi politici ai sensi dell'art. 39 ricevono una indennità base annua di fr. 3'000.- e un supplemento annuo di fr. 750.- per ogni consigliere comunale.

²I consiglieri comunali che non costituiscono gruppo ricevono unicamente l'indennità annua di fr. 750.- per ogni consigliere.

TITOLO QUINTO

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 88^{9, 12}

Bilancio preventivo e conto consuntivo

¹Il municipio presenta ogni anno al consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del comune, dei legati, dei fondi speciali e delle aziende comunali, giusta gli art. 169 e seguenti LOC.¹⁴

²I conti si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.

³Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi, il municipio affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto al suo indirizzo. Nell'esercizio delle sue competenze la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha il diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

Art. 89¹²

Norme per la gestione finanziaria

Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del conto amministrativo, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento sono retti dalla Legge organica comunale, nonché dalle relative norme d'applicazione e direttive dell'autorità superiore.

Art. 89a¹²

Organo di controllo interno

Il municipio ha la facoltà di dotarsi di un organo di controllo interno. Le modalità operative sono disciplinate mediante ordinanza municipale.

Art. 90

Incassi e pagamenti

Il comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi ed i pagamenti.

Art. 91

Autorizzazioni a riscuotere

Il segretario comunale, il direttore dei servizi finanziari, e i cassieri comunali e delle aziende sono autorizzati a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare il pagamento in contanti.

Art. 92

Diritto di firma

Il segretario comunale, il direttore dei servizi finanziari e i cassieri comunali e delle aziende hanno diritto di firma collettiva con il sindaco o il vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti postali ed ai conti correnti bancari.

TITOLO SESTO
I BENI COMUNALI

CAPITOLO 1

Generalità

Art. 93

Suddivisione

¹I beni comunali si suddividono in beni patrimoniali, beni amministrativi e beni di uso comune.

²I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.

³I beni demaniali, ossia i beni amministrativi e i beni di uso comune, servono direttamente all'adempimento di compiti di diritto pubblico.

⁴La costituzione, la soppressione e la commutazione dell'uso di beni comunali sono decise dal consiglio comunale.

Art. 94
Definizioni

¹Per i beni patrimoniali si intendono tutti i beni che appartengono al comune senza essere incorporati nei beni demaniali, quali ad esempio il denaro, le carte valori, i terreni rustici o urbani, gli stabili locativi, ecc. e che sono sottoposti al diritto privato.

²Per beni amministrativi si intendono quei beni accessibili anche alla popolazione la cui utilizzazione è subordinata all'intervento degli organi comunali, quali ad esempio edifici amministrativi, scuole, biblioteche, musei, istituti sociali, infrastrutture sportive, cimiteri, installazioni, impianti, veicoli, ecc..

³Per beni di uso comune si intendono quei beni direttamente accessibili alla popolazione senza intervento degli organi comunali, quali ad esempio le strade, le piazze, i giardini pubblici, le rive dei laghi, la golena, i corsi d'acqua.

Art. 95⁹
Alienabilità

¹I beni amministrativi e di uso comune sono inalienabili e non possono essere dati in pegno.

²I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art. 96¹²
Amministrazione

¹L'amministrazione dei beni comunali compete al municipio, riservate le competenze delegate.

²Il municipio tiene aggiornato in apposito registro l'inventario dei beni comunali mobili e immobili, nonché l'elenco dei passivi separati per categoria, ivi compresi i fondi e i legati affidatigli.

Art. 97
Alienazione e locazione

¹L'alienazione, l'affitto e la locazione di beni comunali o di pertinenza di fondi o di legati, mobili o immobili, devono essere fatti tramite pubblico concorso, annunciato all'albo comunale per almeno 7 giorni.

²In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.¹⁴

³I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.¹⁴

⁴Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

CAPITOLO 2

Utilizzazione

Art. 98

Utilizzazione collettiva

I beni d'uso comune soggiacciono all'utilizzazione collettiva intesa di regola in modo libero, gratuito e uguale per tutti.

Art. 99

Utilizzazione accresciuta

¹Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo dei beni d'uso comune.

²L'autorizzazione viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene e previa valutazione degli interessi in gioco.

³L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai beni pubblici o a terzi.

⁴Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 100

Utilizzazione particolare

¹Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e prolungata dei beni di uso comune.

²La concessione è rilasciata con la procedura dell'art. 97 cpv. 1 del presente regolamento.

³Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico.

CAPITOLO 3

Norme comuni

Art. 101

Rilascio dell'atto

¹L'atto di autorizzazione o concessione determina le condizioni, la durata, l'estensione, le modalità d'esercizio dell'utilizzazione nonché l'importo della tassa regolamentare.

²In assenza di queste indicazioni valgono le norme che seguono.

Art. 102
Durata

¹Le autorizzazioni hanno una durata massima di 1 anno e le concessioni di 10 anni.

²Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

Art. 103
Trasferimento

¹Le autorizzazioni e le concessioni non possono essere trasferite a terzi senza preventivo consenso del municipio.

²Le autorizzazione e le concessioni connesse ad un fondo seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 104
Revoca

¹Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²La revoca di una concessione può comportare il pagamento di una indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

Art. 105
Responsabilità

¹Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione.

²Il titolare non può far valere pretese nei confronti del comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito a esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Art. 106
Autorizzazioni e concessioni esistenti

¹Le autorizzazioni e le concessioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

²Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, prendono fine con il decorso di 10 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO SETTIMO
LE AZIENDE COMUNALI

Art. 107⁷

¹Nel comune è istituita l'Azienda dell'acqua potabile ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

²L'Azienda è retta da un apposito regolamento organico.

³L'Azienda e il suo relativo regolamento saranno adattati alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 b-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.¹⁴

TITOLO OTTAVO ^{12,14} **PRINCIPI DI POLITICA ENERGETICO-AMBIENTALE**

Art. 107a ¹² **In generale**

Il comune applica principi di politica energetico-ambientale allo scopo di promuovere e sostenere una vita socio-economica di qualità e uno sviluppo del territorio che tiene conto del patrimonio storico, politico, culturale e ambientale.

Art. 107b ¹² **In particolare**

¹Il comune si impegna, in occasione della costruzione e della riattazione/ristrutturazione di edifici pubblici, ad applicare, se possibile ed economicamente sostenibile, il nuovo standard "Minergie-P®"; in ogni caso lo standard "Minergie®".

²Il comune richiede, in occasione della vendita di beni patrimoniali comunali, che l'acquirente edifichi, riatti o ristrutturati rispettando, se possibile ed economicamente sostenibile il nuovo standard "Minergie-P®"; perlomeno lo standard "Minergie®".

³Il comune si impegna, in occasione dell'acquisto di beni e di servizi, di deliberare le commesse privilegiando gli aspetti legati al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente. A tale scopo il municipio inserisce specifiche e adeguate clausole nei capitolati di concorso.

⁴Il comune provvede altresì, nell'ambito di un processo economicamente sostenibile, a gestire e a utilizzare i beni comunali (amministrativi e patrimoniali) e a eseguire i servizi pubblici in modo rispettoso nella misura massima possibile dei principi del risparmio energetico e dell'ambiente.

Art. 107c ¹² **Sostegno dell'edilizia a risparmio energetico**

¹Il comune sostiene la realizzazione di nuove costruzioni o della loro riattazione/ristrutturazione e degli impianti che adempiono le condizioni/requisiti del nuovo standard "Minergie®", mediante la concessione di un sussidio, il cui importo corrisponde alla quota parte del Comune (50%) della tassa di decisione (spese escluse) stabilita secondo l'art. 19 cpv. 1 LE.

² Il sussidio è accordato fino al momento in cui lo standard “Minergie®” non sarà dichiarato di natura obbligatoria per tutte le costruzioni e gli impianti.

³ Il municipio disciplina mediante ordinanza le modalità di pagamento del sussidio, che non può essere versato prima dell’ottenimento della certificazione “Minergie-®”, del collaudo della costruzione o dell’impianto e della concessione del permesso di abitabilità.

TITOLO NONO¹⁴ **DISPOSIZIONI DIVERSE**

Art. 107d¹⁴ **Allarme canicola**

Nei giorni in cui è in vigore l’allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga alla regolamentazione prevista dalla legislazione comunale, è consentito anticipare alle ore 06.00 l’inizio dei lavori all’aperto in settori quali l’edilizia, la gestione del verde pubblico e privato, la pavimentazione stradale e i servizi pubblici comunali, salvo disposizioni contrarie del Municipio.

Art. 107e¹⁴ **Lotta alla zanzara tigre**

Il Municipio è autorizzato ad adottare qualsiasi misura al fine di prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, Aedes albopictus.
In tutti i casi è espressamente vietato lasciare all’aperto recipienti di tutti i tipi nei quali si trovi dell’acqua stagna.

Art. 107f¹⁴ **Neofite invasive**

Il Municipio è autorizzato ad adottare qualsiasi misura volta a prevenire e contrastare la diffusione di neofite a carattere invasivo.

TITOLO DECIMO¹⁴ **RIMEDI DI DIRITTO, CONTRAVVENZIONI E MULTE**

Art. 108¹² **Rimedi di diritto**

¹ Se espressamente indicato nella decisione contro le risoluzioni del municipio e dei suoi servizi amministrativi sussiste la facoltà di reclamo all’esecutivo stesso nel termine di 15 giorni.

² Contro le risoluzioni degli organi comunali è dato il ricorso al Consiglio di Stato secondo i termini e le modalità previste dalla LOC, dalla LPAm o da altra legge speciale.

Art. 109
Multa

¹Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

²Il massimo della multa è di fr. 10'000.-; restano riservate le leggi speciali.

³La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.¹⁴

Art. 110
Procedura, pagamento e prescrizione

¹La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione in arresto sono disciplinati dagli art. 147 e 150 LOC.

²I rapporti contravvenzionali e le multe fino a fr. 300.-- possono essere delegati ai servizi dell'amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti in via d'ordinanza municipale.¹⁴

TITOLO UNDICESIMO¹⁴
REGOLAMENTI, ORDINANZE, CONVENZIONI, TASSE E INDENNITA'

Art. 111
Regolamenti

¹Il consiglio comunale disciplina mediante regolamento le materie che rientrano nelle sue competenze.

²I regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso all'albo comunale, per un periodo di 45 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum.¹⁴

³Trascorsi i termini di esposizione i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.

Art. 112⁹
Ordinanze

¹Il municipio disciplina mediante ordinanza municipale le materie di competenza propria o ad esso delegate da leggi o regolamenti. Queste ordinanze sono esposte agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.¹⁴

²Il municipio emana inoltre ordinanze amministrative atte a disciplinare l'attività interna dell'amministrazione. Queste ordinanze sono intimare ai servizi interessati e esposte agli albi del personale.

Art. 113
Convenzioni

Le convenzioni sono votate dal consiglio comunale giusta l'art. 30 del presente regolamento.

Art. 113a¹⁴
Legislazione comunale

Il municipio cura e tiene aggiornata la raccolta della legislazione comunale.

Art. 113b¹⁴
Tasse, tariffe, indennità e sportule

¹Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da regolamenti speciali.

²Gli interventi richiesti o causati da privati e che esulano dai normali compiti sono fatturati in base ai costi effettivi sostenuti dal comune per il personale, i mezzi e i materiali impiegati.

³L'ammontare delle sportule di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissati da apposita ordinanza municipale.

TITOLO DODICESIMO¹⁴
ASSUNZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE; AZIENDE COMUNALI¹⁴

Art. 114a¹⁴
Assunzione di servizi di interesse comunale

¹Nei limiti della costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.

²L'assunzione è decisa dal consiglio comunale.

Art. 114b¹⁴
Aziende comunali

¹Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

²Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e LOC.

³L'Azienda dell'acqua potabile, istituita ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, e il suo relativo regolamento saranno adattati alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 c-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.

Art. 115a¹²

Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune¹⁴

¹La proposta del municipio di svolgere compiti di natura pubblica mediante la costituzione, partecipazione, stipula di convenzioni oppure il conferimento di mandati di prestazione a soggetti esterni quali enti di diritto pubblico o enti di diritto privato va decisa dal consiglio comunale secondo la procedura prevista per i regolamenti comunali.

²Nel caso in cui il comune vuole costituire o partecipare ad una società anonima, privilegerà per quanto possibile la società anonima di diritto pubblico ex art. 763 CO o la società anonima ad economia mista ex art. 762 CO.

Art. 115b¹²

Enti autonomi di diritto comunale

¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²Il consiglio comunale adotta lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b LOC.

Art. 115c¹²

Rappresentanti e supplenti del comune in soggetti esterni

¹Possono rappresentare il comune nei soggetti esterni che svolgono compiti di natura pubblica il sindaco, il vicesindaco, i municipali, i consiglieri comunali o terzi esterni, preferibilmente domiciliati nel comune.

²Per le candidature si considereranno la competenza, la capacità e la disponibilità di tempo.

³Alla nomina del rappresentante e del supplente sarà indicato il dicastero ed il municipale di riferimento cui il rappresentante ed il supplente devono far capo, informando regolarmente tutto il collegio municipale.

⁴La designazione del rappresentante del comune da candidare nel consiglio d'amministrazione di una società anonima ordinaria compete al municipio, che può sottoporre la sua proposta in via consultiva al consiglio comunale.

⁵La proposta e la designazione del rappresentante e del sostituto del comune alle assemblee degli enti di cui il comune è parte, conformemente all'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, compete al consiglio comunale.

⁶L'assegnazione dei diversi mandati rispecchia il risultato elettorale conseguito per il municipio. Tutte le cariche assunte in quest'ambito decadono a fine legislatura con stesse modalità e tempi previsti dalla LOC per i municipali uscenti, se ciò è compatibile con le applicazioni derivanti dal diritto federale superiore.

Art. 115d¹²

Informazione del consiglio comunale da parte dei rappresentanti del comune in soggetti esterni

¹Il rappresentante del comune nei soggetti esterni trasmetterà per conoscenza al municipio, non appena a disposizione, copia del bilancio e del conto economico della società partecipata. Questi documenti saranno a disposizione della commissione della gestione che potrà prendere posizione in merito, al più tardi in occasione del rapporto sul consuntivo.

²Contestualmente alla rassegnazione del consuntivo annuo, il municipio presenterà un allegato contenente il rapporto di gestione delle partecipazioni del comune in soggetti esterni, nel quale, rispettando i limiti dei doveri di segreto commerciale e d'affari delle partecipate di diritto privato, sarà data indicazione:

- a) nome dell'ente di diritto pubblico, convenzione, consorzio, legato, società di diritto privato quale associazione, fondazione, società commerciale o altro alla quale il comune partecipa;
- b) nome del dicastero e del o dei municipale/i responsabile/i;
- c) nome del rappresentante/i e/o supplente/i del comune responsabile/i;
- d) breve resoconto della attività svolta nell'interesse del comune (rapporto di gestione);
- e) resoconto dei gettoni di presenza, indennità di trasferta e indennità percepite dal rappresentante del comune.

³Il municipio terrà aggiornata sul proprio sito internet l'indicazione di tutti i soggetti esterni partecipati dal comune e propri eventuali rappresentanti in questi.

Art. 115e¹²

Ratifica di decisioni straordinarie importanti da parte dei rappresentanti del comune in soggetti esterni

¹Il municipale capo dicastero, responsabile del rappresentante del comune in seno ad un soggetto esterno in cui il comune partecipa, deve mantenere un corretto e tempestivo flusso di informazioni con lo stesso.

²Nel caso in cui l'organo esecutivo del soggetto esterno dovesse adottare decisioni che possono avere effetti economici nei confronti del comune che divergono sostanzialmente da quanto sottoposto e deliberato dal consiglio comunale, oppure che possono avere effetti finanziari importanti per il comune, il rappresentante è tenuto ad informare tempestivamente il municipale responsabile che a sua volta informerà il municipio, e che eventualmente chiederà una delibera consultiva da parte del consiglio comunale.

³Restano riservate eventuali disposizioni imperative di diritto pubblico o privato.

Art. 115f¹²

Procedura in caso di conflitto di interessi tra organi o membri di organi del comune al contempo rappresentanti del comune in soggetti esterni

¹Nel caso in cui il rappresentante del comune in un soggetto esterno si trova a dover prendere una decisione nell'ente partecipato suscettibile di collidere con interessi del comune, egli, compatibilmente con le normative di diritto privato, cercherà di ottenere tempestivamente

indicazioni dal municipale responsabile, dal municipio o dal consiglio comunale tramite il municipio, secondo l'importanza strategica della decisione.

²Restano riservate eventuali disposizioni imperative di diritto pubblico o privato.

Art. 115g¹²

Indennità dei rappresentanti del comune in soggetti esterni

¹Le indennità riconosciute dai soggetti esterni, enti di diritto pubblico e privato di cui il comune partecipa, ai singoli rappresentanti del comune nei consigli direttivi e nei consigli di amministrazione sono riversate al comune. Sono riservati disposti imperativi del diritto superiore.

²Al rappresentante del comune spettano i gettoni di presenza e l'indennità di trasferta riconosciuti dai soggetti esterni a ogni membro del rispettivo consiglio direttivo o consiglio di amministrazione.

³Il comune versa al singolo rappresentante un'indennità particolare per ogni seduta di consiglio direttivo o di consiglio di amministrazione a cui lo stesso partecipa, la quale tenga conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato. L'indennità è fissata dal municipio, tenendo conto di un minimo di CHF 50.- e di un massimo di CHF 500.- per seduta.

⁴La documentazione relativa ai gettoni di presenza, indennità di trasferta e indennità delle altre partecipate potrà essere richiesta ai rappresentanti del comune dal municipale responsabile, dal segretario comunale o dalla commissione della gestione nell'ambito del esame del consuntivo.

Art. 115h¹⁴

Concessioni

¹Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico secondo le condizioni previste agli articoli 193 f-i LOC.

²Alle concessioni già in essere al 30 giugno 2019 e fino alla loro scadenza non sono applicabili gli articoli 193f, 193g e 193h LOC mentre restano applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati i disposti di legge speciale (v. articolo 217 cpv. 2 LOC).

TITOLO TREDICESIMO¹⁴

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE

Art. 116

Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e delle relative norme di applicazione.

Art. 117
Modificazioni

¹Il regolamento comunale concernente il prelievo di tasse per l'occupazione del suolo pubblico comunale, per il rilascio delle licenze edilizie dei permessi di abitabilità e per l'esposizione di insegne del 20 dicembre 1982 è completato nel seguente modo:

"Art. 13 Tasse di polizia; b) importo.

cfr 1-13.97: invariate

cfr 13.98 (nuova):

Tasse di posteggio dei veicoli: nei posteggi all'aperto muniti di parchimetro può essere riscosso un importo fino al massimo di fr. 2.- all'ora; negli autosili comunali fino a un massimo di fr. 5.- all'ora."

Art. 118
Entrata in vigore

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

²Le disposizioni relative agli onorari, agli stipendi, alle diarie e alle indennità (art. 84, 85 e 86) entrano in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1990.

Art. 118 bis¹
Norme transitorie

¹Durante il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 il Municipio è autorizzato sulla base dell'andamento economico generale e della situazione finanziaria del Comune, a riconoscere solo parzialmente l'adeguamento degli onorari e delle diarie secondo gli art. 84 e 86, ritenuto tuttavia il riconoscimento di almeno il 50 % del rincaro effettivamente intervenuto.

²Gli onorari e le indennità per il 1993 possono essere stabiliti in base ai criteri del cpv 1.

Art. 118 ter⁸
Norma transitoria

Durante il periodo dal 1. gennaio 1997 al 31 dicembre 2000 il Municipio è autorizzato, sulla base dell'andamento economico generale e della situazione finanziaria del Comune, a sospendere il finanziamento dei gruppi politici previsto dall'art. 87.

Art. 118 quater¹²
Norma transitoria

¹Le disposizioni relative agli art. 84, 85 e 115g entrano in funzione a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla ratifica ed approvazione del presente regolamento.

²Le disposizioni relative all'art. 115 c si applicano a partire dalle nuove nomine per i membri del consiglio d'amministrazione, mentre per i rappresentanti presso le assemblee degli azionisti o altre a partire dal 1. gennaio dell'anno successivo alla ratifica ed approvazione del presente regolamento.

Art. 119
Abrogazioni

Sono abrogati il regolamento organico comunale del 3 luglio 1972, il regolamento interno del consiglio comunale del 15 aprile 1957 e ogni altra norma contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Adottato dal consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 1990.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130 RE del 17 marzo 1992.

¹Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato, con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.

²Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 7 marzo 1994.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3087 del 16 maggio 1994.

³Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 1994.

⁴Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 4 luglio 1994.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3324 del 4 ottobre 1994.

⁵Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 19 dicembre 1994.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3575 del 21 febbraio 1995.

⁶Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 6 marzo 1995.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 128-RE-3831 del 14 aprile 1995.

⁷Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 1994.

⁸Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16 dicembre 1996.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 128-RE-4604 del 21 gennaio 1997.

⁹Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 28 agosto 2000.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-6337 del 3 novembre 2000.

¹⁰Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 23 giugno 2003.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE- 7930 del 29 luglio 2003.

¹¹Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 27 settembre 2004.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE- 8385 del 5 novembre 2004.

¹²Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 29 novembre 2010.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-11268 del 15 febbraio 2011.

¹³Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 26 marzo 2013.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-12333 del 22 maggio 2013.

¹⁴Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 19 ottobre 2020 (quella all'art. 20 a seguito della delibera sulla mozione "Esposizione permanente della bandiera svizzera", tutte le altre a seguito della delibera sul MM 94 del 29 maggio 2019).
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-15794 del 18 gennaio 2021.